

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del Governo</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamento all'articolo aggiuntivo del Relatore 21.0200 e subemendamenti all'articolo aggiuntivo del Governo 21.04</i>)	51
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	58

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il Viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando e il Viceministro per la giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che è stato presentato dal rela-

tore l'emendamento 18.0600 (*vedi allegato 1*).

David ERMINI (PD), *relatore*, illustra l'emendamento 18.0600 volto ad introdurre disposizioni in materia di applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello *status* di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Trattandosi di un provvedimento d'urgenza, chiede di ridurre al minimo il tempo per la presentazione dei subemendamenti a tale emendamento.

Il Viceministro Enrico COSTA esprime parere favorevole all'emendamento 18.0600 presentato dal relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiede ai gruppi di accettare un termine ristretto per la presentazione dei subemendamenti. In caso contrario chiede al

relatore la disponibilità a ritirare l'emendamento.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) coglie la priorità del tema dell'immigrazione e osserva che una delle cose più immediate per ridurre le spese del Paese è quella di accelerare i tempi dei procedimenti giudiziari connessi al fenomeno dell'immigrazione. Osserva che in un anno è più economico avere due o tre magistrati in più presso il tribunale di Catania che non 70 od 80 immigrati al giorno presso il Cara di Mineo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che la disposizione non prevede nuove assunzioni.

Alfonso BONAFEDE (M5S), ritenendo la disposizione contenuta nell'emendamento 18.0600 del relatore estranea alla materia del decreto legge, chiede alla presidenza quali siano i motivi che ne hanno determinato l'ammissibilità. Critica fortemente il *modus operandi* della Commissione che, a suo dire, fa sì che le opposizioni non siano sufficientemente garantite. Osserva che se non verrà fissato un termine sufficientemente congruo per la presentazione degli emendamenti, il suo gruppo dovrà astenersi dal voto di tale emendamento, ritenendo che esprimere un'opinione favorevole o contraria su una disposizione così importante senza aver avuto il tempo sufficiente per valutare attentamente la stessa sia un comportamento irresponsabile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che il decreto legge attiene anche alla funzionalità ed all'efficienza della giustizia e che pertanto la materia dell'emendamento è ricompresa in esso.

Fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 18.0600 del relatore per le ore 15.40 della giornata odierna.

Vittorio FERRARESI (M5S), ritiene che non sia possibile valutare attentamente il nuovo emendamento, elaborando anche

eventuali subemendamenti, mentre è in corso la seduta della Commissione. Chiede pertanto una breve sospensione della seduta per poter esaminare la nuova disposizione presentata dal relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel sottolineare come la Commissione abbia sempre osservato un corretto metodo di lavoro e rispettato i tempi a disposizione di ogni forza politica, ritiene che l'emendamento 18.0600 del relatore non richieda un approfondimento tecnico giuridico, non comportando neanche oneri finanziari. Osserva quindi come non sia necessario, anche in considerazione del fatto che la Commissione sta esaminando un decreto legge, sospendere i lavori della Commissione e ricorda che anche l'Assemblea è solita non sospendere i lavori per la valutazione dei subemendamenti.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento 19.100 del relatore (nuova formulazione) chiede chiarimenti in merito alle disposizioni in esso contenute, in particolare a quelle riferite alle cosiddette « copie di cortesia ».

David ERMINI (PD), *relatore*, nel rispondere al deputato Colletti, osserva che la disposizione è volta a prevedere la possibilità di depositare gli atti in formato cartaceo nel caso vi sia l'impossibilità telematica.

La Commissione approva l'emendamento 19.100 del relatore (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Francesca BUSINAROLO (M5S) illustrando il proprio emendamento 19.10 volto a rendere sempre più stringente il deposito telematico, ne raccomanda l'approvazione.

Andrea COLLETTI (M5S), interviene per sostenere l'emendamento della collega Businarolo e sollecita i rappresentanti del Governo a rendere uniforme in tutta Italia la normativa relativa al deposito telematico.

tico degli atti iniziali dei procedimenti civili.

Il Viceministro Enrico COSTA, concorda sulla importanza del tema ed osserva che nell'ambito del processo civile telematico stanno sorgendo diversi aspetti interpretativi giurisprudenziali.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 19.10.

Francesca BUSINAROLO (M5S) illustra il proprio emendamento 19.9 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 19.9.

David ERMINI (PD), *relatore*, osserva che alla luce dell'approvazione dell'emendamento del relatore 19.100 (nuova formulazione) è necessario provvedere al coordinamento dell'emendamento Bazoli 19.2 (nuova formulazione), nella maniera che illustra (vedi allegato 3).

La Commissione approva l'emendamento Bazoli 19.2 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

Alfredo BAZOLI (PD), ritira le proprie proposte emendative 19.8, 19.4, 19.1, 19.6, 19.5 e 19.3 ed accetta la riformulazione proposta dal relatore al suo emendamento 19.7.

La Commissione approva l'emendamento Bazoli 19.7 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

Sofia AMODDIO (PD) ritira il proprio emendamento 19.01.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 20.100 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

Sofia AMODDIO (PD) ritira il proprio emendamento 20.01.

La Commissione approva l'emendamento 20.0101 del relatore (vedi allegato 3).

Arcangelo SANNICANDRO (SEL), con riferimento all'emendamento del relatore 20.500, non ritiene che quella in esame sia una norma di interpretazione autentica avendo un contenuto sostanziale.

David ERMINI (PD), *relatore*, osserva che la prassi applicativa è già orientata in modo conforme alle disposizioni contenute nella proposta emendativa.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 20.500 (nuova formulazione) e 21.100. (vedi allegato 3).

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 21.100 del relatore, l'emendamento Farina 21.2 risulta essere precluso.

David ERMINI (PD) ritira il proprio emendamento 21.0103, poiché di tenore analogo all'emendamento del relatore 21.0200. Esprime parere contrario sul subemendamento Ferraresi 0.21.0200.1

Il Viceministro Enrico COSTA, esprime parere conforme a quello del relatore.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.21.0200.1 (vedi allegato 2) e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Ferraresi 0.21.0200.1.

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ciprini 21.040 e Ferraresi 21.05, purché riformulati conformemente all'emendamento del relatore 21.0200 (nuova formulazione).

Vittorio FERRARESI (M5S) non accetta la riformulazione dell'emendamento Ciprini 21.040 da lui sottoscritto, mentre

accoglie la riformulazione del suo emendamento 21.05.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ferraresi 21.05 (*nuova formulazione*) e 21.0200 (*nuova formulazione*) del relatore (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 21.010, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) con riferimento all'emendamento del relatore 21.0105, che prevede l'introduzione di incentivi fiscali alla cosiddetta «degiurisdizionalizzazione», manifesta perplessità sul limite di spesa ivi previsto, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016. Trattandosi, infatti, di una disposizione volta ad introdurre crediti di imposta in favore di coloro che ricorrono alla negoziazione assistita, chiede chiarimenti ai rappresentanti del Governo in ordine alle effettive modalità di applicazione della disposizione stessa.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in risposta ai rilievi del deputato Colletti, ritiene che andrebbero opportunamente introdotti alcuni correttivi alla norma, onde renderla compatibile, sul piano finanziario, con le disposizioni di cui all'articolo 81 della Costituzione. In particolare, evidenzia che, al comma 2 dell'articolo aggiuntivo, andrebbe specificamente prevista una clausola di salvaguardia o, in via alternativa, introdotta una procedura di monitoraggio in relazione all'ipotesi eventuale di superamento del limite di spesa previsto al comma 1. Rammenta, in ogni caso, che la disposizione in questione sarà oggetto di attenta valutazione da parte della V Commissione, che sarà chiamata ad esprimersi sugli effetti finanziari dalla stessa derivanti.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) osserva come il legislatore, anziché intervenire attraverso lo strumento delle agevolazioni fiscali, sulle quali manifesta netta contrarietà, dovrebbe invece prevedere mi-

sure volte alla riduzione del contributo unificato. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 21.0105 proposto dal relatore, del quale dichiara di non condividere le finalità.

Giovanni PAGLIA (SEL) si associa alle considerazioni del collega Sannicandro.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) richiama l'attenzione della Commissione sulla nota vicenda concernente l'arbitrato «Longarini», relativo ai piani di ricostruzione post-bellica nelle città di Ancona, Ariano Irpino e Macerata.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel contestare la filosofia posta alla base della disposizione, che di fatto disincentiva i cittadini dal rivolgersi ai tribunali, dichiara di condividere le considerazioni del collega Sannicandro circa la necessità di procedere alla riduzione del contributo unificato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che la negoziazione assistita è stata introdotta dal legislatore proprio per venire incontro alle esigenze degli esercenti la professione forense.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 21.0105 del relatore.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), pur accettando la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 21.03 in modo conforme alla proposta emendativa 21.0104 del relatore, chiede tuttavia che nella stessa venga fatta salva per i tirocinanti la possibilità di mobilità extra-distrettuale, in caso di posti vacanti, attraverso apposita graduatoria unica nazionale.

David ERMINI (PD), *relatore*, ritiene di non poter accedere alla proposta del collega Di Lello.

Andrea COLLETTI (M5S), nel manifestare perplessità sulle disposizioni di cui al

comma 1-*quinquies* della proposta emendativa in questione, fa notare come nella stessa non si faccia riferimento ai cosiddetti « precari della giustizia », bensì ai tirocinanti assegnati all'ufficio del processo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che con il termine « precari della giustizia » si è soliti riferirsi a coloro che hanno stipulato contratti di formazione o di tirocinio.

Giovanni PAGLIA (SEL) evidenzia come detti soggetti percepiscano compensi davvero irrisori, a fronte dell'attività svolta presso l'amministrazione giudiziaria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa rilevare come « i precari della giustizia » in origine, venissero reclutati attraverso contratti stipulati con gli enti locali, sovente finanziati attraverso risorse erogate dall'Unione europea. Rammenta che, già a decorrere dalla scorsa legislatura, il Ministero della giustizia si è fatto carico delle relative spese, attraverso interventi successivamente previsti nelle leggi di stabilità.

Andrea COLLETTI (M5S) manifesta netta contrarietà in ordine alle disposizioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo aggiuntivo, che espressamente prevede che lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso, né determina l'insorgenza di un rapporto di lavoro subordinato. A suo avviso, la disposizione di fatto legittima lo sfruttamento dei tirocinanti, a fronte del pagamento di una borsa di studio di importo assai esiguo, pari a 400 euro mensili.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che lo Stato che dovrebbe farsi carico di una risposta realmente risolutiva della questione dei precari, nei confronti dei quali si mette in atto invece una sorta di ricatto.

Alessia MORANI (PD), nello stigmatizzare fortemente le considerazioni del collega Colletti, osserva invece che l'articolo aggiuntivo 21.0104 del relatore va proprio

nella direzione di fornire una risposta credibile alla categoria.

Vittorio FERRARESI (M5S), associandosi ai rilievi del collega Bonafede, richiama l'attenzione sulla circostanza che lo Stato utilizza il tirocinio formativo quale strumento diretto a sopperire alle gravi carenze di organico dell'amministrazione della giustizia. Ritenendo tale modo di procedere non condivisibile, ritiene che sarebbe invece necessario bandire dei concorsi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 21.0104 del relatore e Di Lello 21.03, come riformulato (*vedi allegato 3*); approva gli emendamenti Mazziotti Di Celso 23.2 (*vedi allegato 3*), 23.100 del relatore (*vedi allegato 3*), e Bazoli 23.1 (*vedi allegato 3*); respinge l'emendamento Mazziotti Di Celso 23.3; quindi approva l'emendamento 21.0120 del relatore (*vedi allegato 3*).

Andrea COLLETTI (M5S) osserva che la disposizione di cui all'articolo 21-*ter*, contenuta nell'emendamento 21.0120 del relatore testé approvato, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che essendo la ratio della disposizione quella di incrementare l'efficienza degli uffici giudiziari, la stessa è da ritenersi ammissibile. Avverte che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative accantonate ieri riferite all'articolo 5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Colletti 5.6 (*vedi allegato 3*).

Andrea COLLETTI (M5S) ritira l'emendamento 5.8 a sua firma.

La Commissione approva l'emendamento 5.2 del relatore (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Bonafede 5.7 non sarà posto in votazione a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.2 del relatore. Costata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento 5.12, si intende vi abbia rinunciato. Nel passare all'esame dell'articolo aggiuntivo Causi 11.03, in precedenza accantonato, avverte che il relatore ne ha proposto la riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe BERRETTA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 11.03 e lo riformula nel senso proposto dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 11.03 come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Causi 11.03, come riformulato (*vedi allegato 3*); indi respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sannicandro 11.1, Berretta 11.04, Raciti 11.01, 11.02 e 11.06, Berretta 11.05 e 11.07.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame dell'emendamento Boccia 16.01, precedentemente accantonato.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia che la copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa in questione presenta profili di criticità, risultando carente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Boccia 16.01, si intende vi abbia rinunciato. Avverte quindi che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 18.

David ERMINI (PD), relatore, propone una nuova formulazione dell'emendamento Beretta 18.1 (*vedi allegato 3*).

Giuseppe BERRETTA (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede al Vice Ministro Costa di rendere noti i dati relativi alle unità di personale dall'applicazione dell'articolo 18.

Il Viceministro Enrico COSTA, nell'esprimere parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Beretta 18.1 proposta dal relatore, si riserva di fornire quanto prima i dati richiesti dal deputato Colletti.

La Commissione approva l'emendamento Berretta 18.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, nel passare all'esame dell'emendamento 18.0600 del relatore, avverte che allo stesso non sono stati presentati subemendamenti.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 18.0600, indi passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 21.04 e dei relativi subemendamenti (*vedi allegato 2*), in precedenza accantonati.

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 21.04 del Governo, sul quale esprime invece parere favorevole.

Viceministro Enrico COSTA, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 21.04 del Governo, esprime parere conforme a quello del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento 0.21.04.17, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Duranti 0.21.04.9 e 0.21.04.8.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'illustrare il subemendamento a sua firma

0.21.04.33, del quale raccomanda l'approvazione stigmatizza fortemente le disposizioni di cui all'articolo aggiuntivo 21.4 del Governo, che prevedono che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico non sia impedito dal provvedimento di sequestro, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori. Ritiene che tale proposta emendativa stravolga consolidati principi di civiltà giuridica, al solo scopo di salvaguardare la produttività.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) si associa alle considerazioni del collega Bonafede.

Andrea COLLETTI (M5S), nel far presente che quella oggetto di discussione è una questione etica, prima ancora che giuridica, ritiene che il legislatore, ove venisse approvata tale proposta emendativa, si renderebbe moralmente concorrente nella commissione di fatti di reato, ponendo seriamente a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La seduta, sospesa alle ore 16.55, riprende alle 17.15.

Andrea MAESTRI (Misto) esprime un accorato appello affinché si possa valutare con maggior attenzione l'articolo aggiuntivo del Governo 21.04.

La Commissione respinge il subemendamento Bonafede 0.21.04.33.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottoscrive il subemendamento Da Villa 0.21.04.19 e ne raccomanda l'approvazione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) interviene sul subemendamento Da Villa 0.21.04.19 volto a modificare quello che lui ritiene essere un articolo indecente e criminale.

Giovanni PAGLIA (SEL) sostiene che l'articolo aggiuntivo del Governo 21.04 determina l'extraterritorialità dello stabilimento dell'Ilva ed afferma che chi vuole

l'approvazione di tale norma deve avere il coraggio di affermare che si vuole rendere l'Ilva un luogo di nessuno.

La Commissione respinge il subemendamento Da Villa 0.21.04.19.

Tancredi TURCO (Misto-AL) sottoscrive il subemendamento Labriola 0.21.04.50.

La Commissione respinge il subemendamento Labriola 0.21.04.50

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottoscrive gli emendamenti Petraroli 0.21.04.23 e 0.21.04.24 e Da Villa 0.21.04.31 e 0.21.04.30

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Petraroli 0.21.04.23 e 0.21.04.24 e Da Villa 0.21.04.31 e 0.21.04.30.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottoscrive il subemendamento Da Villa 0.21.04.29 e ne raccomanda l'approvazione.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di volere sottoscrivere anch'egli il subemendamento Da Villa 0.21.04.29, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Da Villa 0.21.04.29.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.21.04.32, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo aggiuntivo del Governo 21.04, e ne raccomanda l'approvazione.

Andrea COLLETTI (M5S) interviene per sostenere la richiesta di approvazione del subemendamento De Rosa 0.21.04.32 in quanto volto a limitare i danni che potrebbero essere provocati dall'articolo aggiuntivo del Governo 21.04 che lui ritiene rappresentare un'assurdità legislativa.

La Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.21.04.32.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 0.21.04.22 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.21.04.22.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il subemendamento Duranti 0.21.04.6, di cui è sottoscrittore, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Duranti 0.21.04.6, Da Villa 0.21.04.18 e Duranti 0.21.04.12.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottoscrive l'emendamento Da Villa 0.21.04.20 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Da Villa 0.21.04.20 e Duranti 0.21.04.14.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il subemendamento Duranti 0.21.04.13, del quale è sottoscrittore, e ne raccomanda l'approvazione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) rivolge un appello ai colleghi affinché, approvando i subemendamenti all'articolo aggiuntivo del Governo 21.04, possano almeno tamponare i danni che l'approvazione di tale disposizione potrebbe determinare.

La Commissione respinge il subemendamento Duranti 0.21.04.13.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il subemendamento Duranti 0.21.04.2, di cui è sottoscrittore, e ne raccomanda l'approvazione.

Andrea COLLETTI (M5S) si associa alle dichiarazioni del collega Paglia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Duranti 0.21.04.02 e 0.21.04.1.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive il subemendamento Massa 0.21.04.16.

Federico MASSA (PD) ritira la firma dal proprio emendamento 0.21.04.16.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che il subemendamento 0.21.04.16 sia molto valido e esprime il proprio dispiacere per il fatto che il presentatore non abbia sostenuto fino in fondo una proposta che aveva la finalità di arginare i danni che verranno provocati da quello che ritiene essere un articolo criminale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i colleghi a non utilizzare termini più consoni al linguaggio parlamentare.

Alfonso BONAFEDE (M5S) interviene sull'ordine dei lavori in qualità di vice presidente per sottolineare come interrompere un parlamentare che sta intervenendo richiamandolo ad utilizzare un tono diverso irrigidisce le posizioni di ciascuno.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.21.04.16 e Duranti 0.21.04.5.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottoscrive il subemendamento Petraroli 0.21.04.25 e ne raccomanda l'approvazione. Ritiene particolarmente grave il comportamento dei componenti della Commissione che si indignano per l'utilizzo di termini quali « criminale » e che non fanno nulla per fermare l'approvazione di una norma che può provocare la morte i lavoratori.

La Commissione respinge il subemendamento Petraroli 0.21.04.25.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il subemendamento Duranti 0.21.04.10, di cui è sottoscrittore, volto a prevedere che i

piani di sicurezza siano trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari. Ritiene che tale disposizione non appesantisca nulla e che informare il Parlamento sia utile per il Parlamento stesso e per l'Italia intera.

La Commissione respinge il subemendamento Duranti 0.21.04.10.

Tancredi TURCO (Misto-AL) sottoscrive il subemendamento Labriola 0.21.04.51 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Labriola 0.21.04.51.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il subemendamento Duranti 0.21.04.3 di cui è sottoscrittore e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Duranti 0.21.04.3, 0.21.04.7 e 0.21.04.4.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.21.04.21 e ne raccomanda l'approvazione e si rivolge al relatore e ai rappresentanti del Governo per chiedere le ragioni che hanno portato a blindare una parte di provvedimento nonostante i tempi per la sua approvazione non siano strettissimi essendo ancora in prima lettura.

La Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.21.04.21.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive il subemendamento Crippa 0.21.04.27 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Crippa 0.21.04.27 e Duranti 0.21.04.11.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento 0.21.04.15: si intende vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive il subemendamento Petraroli 0.21.04.26 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Petraroli 0.21.04.26.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 0.21.04.28 che sopprime il comma 5 dell'articolo aggiuntivo del Governo 21.04. Osserva che tale comma dispone disposizioni retroattive.

La Commissione respinge il subemendamento 0.21.04.28.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra il subemendamento Da Villa 0.21.04.34 di cui è sottoscrittore e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento 0.21.04.34.

Andrea COLLETTI (M5S) invita i rappresentanti del Governo ad illustrare l'articolo aggiuntivo del Governo 21.04.

Tancredi TURCO (Misto-AL) dichiara il proprio voto contrario all'articolo aggiuntivo del Governo 21.04.

Francesca BUSINAROLO (M5S) esprime una forte critica nei confronti del Governo per aver spaccettato il decreto legge 92 del 2015 che già era incardinato in Commissione Ambiente alla Camera dei deputati. Osserva che non è stato possibile avere un dibattito costruttivo con il Governo su questo punto, a differenza di quanto è avvenuto per il resto del provvedimento. Ritiene che su questo argomento il Governo abbia costretto la Commissione giustizia a fare cose che non le competevano.

Alfonso BONAFEDE (M5S) nell'apprezzare gli interventi del Viceministro Morando della giornata di ieri, nonostante

l'orario il dibattito acceso, lamenta che oggi non potuto constatare lo spesso spirito costruttivo e invita il viceministro ad intervenire sull'argomento.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) lamenta che l'iter del decreto legge 92 del 2015 in commissione ambiente è stato interrotto per permetterne lo spacchettamento delle disposizioni relative all'Ilva. Osserva che se tenere in piedi in una commissione una parte di provvedimento e trasferirne un'altra parte ad un'altra commissione per il Governo costituisce

prassi istituzionale, questa non è certo una condotta democratica.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del Governo 21.04 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver assicurato che trasmetterà il testo risultante dagli emendamenti approvati alle Commissioni competenti per il parere, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.35.

ALLEGATO 1

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.**EMENDAMENTO DEL GOVERNO**

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« ART. 18-bis

(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione).

1. In deroga alla disciplina di cui agli articoli 110 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio Superiore della Magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale ed umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tal fine il Consiglio procede alla individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino ad un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'applica-

zione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, ad un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni 8 settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2015-2016-2017 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 0600. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL RELATORE 21.0200 E SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL GOVERNO 21.04.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0200

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministero della giustizia è autorizzato *fino alle parole:* ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001 *con le seguenti:* nonché al fine di sanare la grave disparità di trattamento tra il personale del Ministero della giustizia dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ed unep con i colleghi degli altri dipartimenti dello stesso Ministero nonché con il personale delle altre amministrazioni che hanno ottenuto la riqualificazione già da diversi anni e, soprattutto, per assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari ed unep ed in deroga ad ogni qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione e di progressione professionale, il personale del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, professionalità tecniche ed Unep è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 e 6 del CCNL 2006/2009 comparto Ministeri con le modalità selettive previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le organizzazioni sindacali;

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* dalla completa definizione delle relative procedure selettive *con le seguenti:* dal 1° gennaio 2016;

c) *al comma 2, sostituire e parole da:* del CCNL, *fino alle parole:* nella percentuale gli *con le seguenti:* della sentenza della Corte costituzionale n. 1/1999 essendo il Ministero della giustizia in fase di riorganizzazione e rimodulazione complessiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 in *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2015 dopo la riqualificazione del personale interno si procede agli;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, professionalità tecniche ed uffici nep verranno assegnati nei nuovi ruoli alla definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 anche in sovrannumero sino alla definizione delle nuove piante organiche.

0. 21. 0200. 1. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Agostinelli.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).

1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli ar-

ticoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL compatta Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 425, legge 23 dicembre, n. 190.

3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.

4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudizia-

rio restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione delle piante organiche di cui al comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

21. 0200. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 21. 04.

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, in caso di provvedimento di sequestro riferito ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale è subordinato alla predisposizione, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, di un piano recante misure e attività aggiuntive finalizzate alla rimozione dei fattori di rischio riferiti all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro.

2. Nelle more dell'attuazione del piano di cui al comma 1, per la prosecuzione dell'attività, senza soluzione di continuità, degli stabilimenti oggetto del medesimo piano, devono essere adottate immediate misure, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'avvenuta adozione delle misure provvi-

sorie e la predisposizione del piano sono comunicate all'autorità giudiziaria procedente.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Il piano è trasmesso con: Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi.

0. 21. 04. 17. Boccuzzi, Damiano, Gnechi, Baruffi.

Al comma 1, sopprimere la parola: non.

Conseguentemente, le parole da: come già previsto *alle parole:* n. 231 sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

0. 21. 04. 9. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *la parola:* non è soppressa;

2) *le parole da:* come già previsto *alle parole* n. 231 sono soppresse;

3) *aggiungere in fine le seguenti parole:* sino all'adozione delle misure ed attività di cui al comma 3 ».

0. 21. 04. 8. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1 sopprimere le parole: , quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

0. 21. 04. 33. Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: tranne nei casi di dolo e colpa del datore di lavoro ».

0. 21. 04. 19. Da Villa, Crippa.

All'articolo 21-bis (Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario), al comma 1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: , fatto i casi di dolo o colpa grave.

0. 21. 04. 50. Labriola.

Al comma 1, dopo le parole: inerenti alla sicurezza dei lavoratori *inserire il seguente periodo:* Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano nel caso il provvedimento di sequestro si riferisca ad ipotesi di reato che hanno comportato la morte anche di un solo lavoratore.

0. 21. 04. 23. Petraroli.

Sopprimere il comma 2.

0. 21. 04. 24. Petraroli.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 mesi: *con:* 2 mesi.

0. 21. 04. 31. Da Villa.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 mesi *con:* 3 mesi.

0. 21. 04. 30. Da Villa.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 mesi *con:* 6 mesi.

0. 21. 04. 29. Da Villa.

Sopprimere il comma 3.

0. 21. 04. 32. De Rosa, Zolezzi.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai fini della prosecuzione

dell'attività, l'impresa inoltra formalmente al Gip precedente l'istanza di dissequestro del bene aziendale in questione e il piano predisposto.

0. 21. 04. 22. De Rosa, Crippa, Zolezzi, Da Villa, Bonafede.

Al comma 3, dopo le parole: deve predisporre, sono aggiunte le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali di categoria,.

0. 21. 04. 6. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, sopprimere le parole: senza soluzione di continuità e: nel termine perentorio di 30 giorni.

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo del comma 3 con il seguente: I contenuti del piano sono sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria precedente.

0. 21. 04. 18. Da Villa, Crippa, Bonafede.

Al comma 3, dopo le parole: soluzione di continuità, sono aggiunte le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, sentite le organizzazioni sindacali di categoria,.

0. 21. 04. 12. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, dopo le parole: l'impresa deve predisporre *inserire le seguenti:* di concerto con gli ispettori del lavoro della Direzioni regionali e provinciali, gli uffici delle ASL, Inail e Comando provinciale dei vigili del fuoco.

0. 21. 04. 20. Crippa, Da Villa, Bonafede.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giorni con le parole: 20 giorni.

0. 21. 04. 14. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, sopprimere le parole: anche di tipo provvisorio.

0. 21. 04. 13. Duranti, Zaratti, Pellegrino, Ferrara, Ricciatti, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: è comunicata con le seguenti: è contestualmente trasmessa.

0. 21. 04. 2. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: è comunicata con le seguenti: è trasmessa.

0. 21. 04. 1. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , cui viene integralmente trasmesso il piano medesimo.

Al comma 4, in fine al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: , previo asseveramento, per i rispettivi profili di competenza, del piano medesimo.

Al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: L'asseveramento del piano deve intervenire nel termine di dieci giorni dal deposito e può contenere, ove ritenuto necessario, le prescrizioni ritenute necessarie a garantirne la idoneità.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Nelle more della presentazione e della completa attuazione del piano me-

desimo l'impresa è comunque tenuta a porre immediatamente in essere le attività e ad adottare le misure necessarie per migliorare le condizioni di sicurezza dell'impianto.

0. 21. 04. 16. Massa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La prosecuzione dell'attività è consentita solo previa approvazione del piano da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito l'Inail e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL).

0. 21. 04. 5. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3-bis. Il piano, previsto dal comma 3-bis, è pubblicato sul sito aziendale dello stabilimento di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro giudiziario.

0. 21. 04. 25. Petraroli.

Al comma 4, dopo le parole: Il piano è trasmesso *aggiungere le parole:* alte Commissioni parlamentari competenti nonché.

0. 21. 04. 10. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 21-bis (Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario), al comma 4, dopo le parole: agli uffici della ASL *sono aggiunte le seguenti:* , agli uffici dell'ARPA competente per territorio.

0. 21. 04. 51. Labriola.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: oggetto di sequestro, *aggiungere le seguenti:* nonché assicurare l'idoneità delle

misure previste dal piano di cui al comma 3 a raggiungere l'obiettivo di messa in sicurezza dell'impianto.

0. 21. 04. 3. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 4, dopo le parole: mediante lo svolgimento di *è aggiunta la seguente:* frequenti.

0. 21. 04. 7. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare riferimento alla effettiva adozione dei provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas, al controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento e la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie.

0. 21. 04. 4. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire e seguenti parole: e a valutare l'idoneità del piano stesso affinché raggiunga l'obiettivo della messa in sicurezza dell'impianto.

0. 21. 04. 21. De Rosa, Zolezzi, Crippa, Da Villa, Bonafede.

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'impresa di cui al comma 1 versa alle amministrazioni del presente comma una somma a titolo di indennizzo da un minimo di 50.000 euro fino ad un massimo di 500.000 euro determinato dalle medesime e da ripartire in parti uguali per i costi di sostentamento delle attività di monitoraggio.

0. 21. 04. 27. Crippa.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I risultati delle attività dei soggetti di cui al precedente periodo sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

0. 21. 04. 11. Duranti, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

Al capoverso articolo 21-bis, dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

4-bis. Le spese sostenute per gli interventi volti all'attuazione del piano per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al comma 3, sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate.

0. 21. 04. 15. Sisto, Brunetta, Centemero, Occhiuto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la ASL e l'INAIL competenti per territorio pubblicano sui propri siti istituzionali i risultati dei controlli e delle ispezioni effettuate presso lo stabilimento di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro giudiziario, garantendo il principio della trasparenza dell'azione amministrativa.

0. 21. 04. 26. Petraroli.

Sopprimere il comma 5.

0. 21. 04. 28. De Rosa, Zolezzi.

Al comma 5, dopo le parole: del presente articolo inserire la seguente: non.

0. 21. 04. 34. Da Villa, Crippa, Bonafede.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario).

1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività d'impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.

3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.

4. Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a

verificare l'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con e risorse previste a legislazione vigente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data.

21. 04. Il Governo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

« Le articolazioni centrali o periferiche del Ministero della giustizia e i comuni sedi degli uffici giudiziari possono stipulare accordi o convenzioni per porre a carico di questi ultimi le spese di manutenzione e di custodia dei locali ad uso

degli uffici giudiziari, nonché le spese del servizio telefonico. Le predette convenzioni possono avere ad oggetto esclusivamente le spese relative al periodo compreso tra il 1° settembre 2015 e il 31 dicembre 2016 e devono essere concluse nel rispetto di accordi e convenzioni quadro stipulati tra il medesimo Ministero e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Con i predetti accordi e convenzioni quadro sono fissati i parametri per la quantificazione delle spese di cui al periodo precedente. Il rimborso delle spese di cui al presente comma è dovuto comunque non oltre il limite massimo del dieci per cento delle disponibilità di bilancio iscritte, per gli anni 2015 e 2016, sul capitolo 1550 UdV 1.2 giustizia civile e penale del bilancio del Ministero della giustizia ».

21. 0120. Il Relatore.

All'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: « 15 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto ».

20. 500. Il Relatore.

ALLEGATO 3

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

ART. 19.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), prima del numero 1), è inserito il seguente:

01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma;

b) alla lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

1-bis) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: « dal comma 9-bis » sono inserite le seguenti: « e dall'articolo 16-decies »;

2) il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) al comma 9-bis, dopo la parola: « difensore » sono inserite le seguenti: « il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente »; dopo le parole: « presenti nei fascicoli informatici » sono aggiunte le parole: « o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche »; dopo le parole: « firma digitale del cancelliere » sono aggiunte le seguenti: « di attestazione di conformità all'originale »;

3) dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:

2-bis) al comma 9-septies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile. »;

2-ter) dopo il comma 9-septies è inserito il seguente:

« 9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. »;

« 2-quater) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e

conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente ».

c) alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al capoverso ART. 16-decies, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica la parola: notificati è sostituita dalle seguenti: e provvedimenti;

b) al primo periodo le parole: formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono sostituite dalle seguenti: processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme;

c) al secondo periodo le parole: dell'atto notificato sono sostituite dalle seguenti: o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento;

d) il terzo periodo è soppresso;

2) al capoverso ART. 16-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: dall'articolo 3-bis, comma 2, della sono sostituite dalla seguente: dalla;

b) al comma 3, le parole: e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente sono sostituite dalle seguenti: e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle di-

sposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis) Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modificazioni.

a) all'articolo 58, dopo le parole « comunicazioni telematiche, » sono aggiunte le seguenti: « ivi incluso il Ministero della giustizia, »;

b) all'articolo 71, dopo le parole « di concerto con » sono aggiunte le seguenti: « il Ministro della giustizia e con ».

19. 100. *(Nuova formulazione) Il Relatore.*

Al comma 1, lettera a), n. 1), il capoverso 1-bis) è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. ».

19. 2. *(Nuova formulazione) Bazoli.*

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Alla legge n. 53 del 21 gennaio 1994, all'articolo 3-bis le parole « attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » sono

sostituite dalle seguenti: « attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-*undecies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

19. 7. (Nuova formulazione) Bazoli.

ART. 20.

All'articolo 20, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1, dopo le parole « Le parti » sono inserite le seguenti: « , ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi, »;

b) l'articolo 136, comma 2, dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente:

« 2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente, e gli ausiliari del giudice, depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2. »;

c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 è abrogato;

d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 è abrogato;

e) l'articolo 5, comma 3, dell'Allegato 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei

verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria. »;

f) all'articolo 13 dell'Allegato 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni degli articoli 16-*bis*, comma 9-*bis*, 16-*sexies*, 16-*decies* e 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano, in quanto compatibili, alla giustizia amministrativa a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematica. ».

20. 100. (Nuova formulazione) Relatore.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile).

1. L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è sostituito dal seguente:

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-*ter*, 16-*quater*, 16-*decies* e 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.

20. 0101. Il Relatore.

All'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. L'articolo 16 comma 1 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162 si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, nell'articolo 54 comma 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, le

parole “15 settembre” sono sostituite con le parole “31 agosto”, a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 16 del citato decreto legge n. 132 del 2014 ».

20. 500. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 21.

Sostituire l’articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

(Disposizioni in materia di fondo per l’efficienza della giustizia).

1. 1. All’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria. Attesa l’urgenza ed in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all’interno dell’amministrazione della giustizia ».

21. 100. Il Relatore.

Dopo l’articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Misure per la riqualificazione del personale dell’amministrazione giudiziaria).

1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio

2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l’attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell’area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell’area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL compatto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL compatta Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all’esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall’esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell’articolo 1 comma 425, legge 23 dicembre, n. 190.

3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.

4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione delle piante organiche di cui al comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

***21. 0200.** *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).

1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e

15 del CCNL compatto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL compatta Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 425, legge 23 dicembre, n. 190.

3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.

4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione delle piante organiche di cui al comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

***21. 05.** *(Nuova formulazione)* Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Agostinelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario).

1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla n. sicurezza dei lavoratori.

2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività d'impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.

3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.

4. Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Le

amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. decorrono dalla medesima data.

21. 04. Il Governo.

Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

« ART. 21-bis.

(Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione).

1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento del capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di euro 250, nel limite di spesa, di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sulla autenticità della stessa.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile dell'anno 2016, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione a cia-

scuno dei procedimenti, di cui ai citati Capi I e II, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziare e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

21. 0105. Il Relatore.

Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

ART. 21-bis.

(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni).

1. All'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

« 1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per la durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili a norma del quinto periodo e, in ogni caso, per un importo non superiore ad euro 400 mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa.

1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.

1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-bis costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il

completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-*bis*.

1-*quinquies*. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. ».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5,208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***21. 0104.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

ART. 21-*bis*.

(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni).

1. All'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 1-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze,

sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per la durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili a norma del quinto periodo e, in ogni caso, per un importo non superiore ad euro 400 mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa.

1-*ter*. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.

1-*quater*. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-*bis* costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-*bis*.

1-*quinquies*. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. ».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***21. 03.** (Nuova formulazione) Di Lello.

ART. 23.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

23. 2. Mazziotti Di Celso.

Al comma 6, sopprimere le parole: comma 1, lettera b),.

23. 100. Il Relatore.

Al comma 9, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche dopo la parola: o il professionista delegato.

Al comma 10 apportare le seguenti modifiche dopo le parole: vendite disposte *inserire le parole:* dal giudice o dal professionista delegato.

23. 1. Bazoli.

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

« ART. 21-bis.

1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 526 e ss della legge 23 dicembre 2014, n.190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il ministero della giustizia e l'Associazione nazionale comuni italiani.

Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al comma precedente.

Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al comma 2 e nei limiti massimi complessivi del quindici per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 21-ter

(Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli Uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo).

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 99 è inserito il seguente:

99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento di cui al comma 99 e la

durata dell'incarico del commissario straordinario di cui al medesimo comma sono prorogati sino al 31 dicembre 2015. Entro il 30 settembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente. ».

***21. 0120.** (Nuova formulazione) Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il primo comma.

***5. 6.** Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo capoverso con il seguente: Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma.

5. 2. Il Relatore.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o del piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare garanzie di cui al comma 2, i Consorzi Fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico Bancario nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex articolo 106 T.U.B. assoggettati a controllo della Banca d'Italia. Le associazioni Antiracket ed Antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'Interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla legge 3/2012 e successive

modifiche. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o del piano del consumatore. ».

11. 03. (Nuova formulazione) Causi.

ART. 18.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. In considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalità degli uffici per il regolare svolgimento dell'attività di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti, sono fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016. ».

18. 1. (Nuova formulazione) Beretta.

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« ART. 18-bis.

(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione).

1. In deroga alla disciplina di cui agli articoli 110 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio Superiore della Magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale ed umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tal fine il Consiglio procede alla individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il mag-

giore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino ad un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interPELLI di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, ad un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni 8 settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2015-2016-2017 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 0600. Il Relatore.